

Spett.le
Cliente

Assago, 2 ottobre 2020

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico –
accordo di rinnovo**

L'8 settembre 2020 FIDALDO (costituita da costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC), DOMINA, e FILCAMS - CIGL, FISASCAT - CISL, UILTUCS e FEDERCOLF hanno siglato l'accordo di rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, scaduto il 31 dicembre 2016. In data 28 settembre 2020, inoltre, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo contenente alcune precisazioni e correzioni del testo dell'8 settembre 2020 e la rielaborazione delle tabelle retributive. La validità del nuovo CCNL decorre da 1° ottobre 2020 e cesserà il 31 dicembre 2022.

Di seguito, le novità più rilevanti relative al suddetto accordo di rinnovo, suddivise per argomento.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1) E LETTERA DI ASSUNZIONE (ART. 6);
2. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 7);
3. INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI (ART. 9);
4. PERIODO DI PROVA (ART. 12);
5. ORARIO DI LAVORO (ART. 14);
6. LAVORO STRAORDINARIO (ART. 15);
7. FERIE (ART. 17), PERMESSI (ART. 19) E PERMESSI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 20);
8. CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (ART. 21);
9. TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 28);
10. RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA (ART. 34) E MINIMI RETRIBUTIVI (ART. 35);
11. SCATTI DI ANZIANITÀ (ART. 37, NOTA A VERBALE);
12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 40);
13. COMMISSIONI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE (ART. 47) E CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (ART. 53).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1) E LETTERA DI ASSUNZIONE (ART. 6)

Con l'accordo di rinnovo, le Parti hanno stabilito che il CCNL in commento si applica agli **assistenti familiari** (nuova dicitura per colf, badanti, babysitter e gli altri profili professionali).

Non essendo più disciplinato il profilo del collaboratore familiare con esperienza professionale inferiore ai 12 mesi, nella lettera di assunzione, non è più prevista l'indicazione dell'anzianità di servizio ma sarà necessario inserire l'obbligatorietà del versamento dei contributi, dell'eventuale presenza di impianti audiovisivi presenti all'interno dei locali delle variazioni contrattuali non occasionali.

2. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 7)

In ossequio alla normativa vigente, le Parti hanno specificato che il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale si inferiore ai 24 mesi ed è possibile effettuare al massimo 4 proroghe la cui somma non può essere comunque superiore ai 24 mesi.

In caso di contratti inferiori ai 12 mesi, è necessario l'inserimento della causale.

3. INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI (ART. 9)

Con l'accordo in commento, le Parti hanno stabilito che gli assistenti familiari sono inquadrati in 4 livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito "super".

Nel dettaglio:

- per il livello A, è stato eliminato il richiamo al profilo del collaboratore familiare con esperienza professionale inferiore ai 12 mesi; con l'integrazione del 28 settembre scorso, inoltre, rispetto alla precedente formulazione del testo contrattuale è stata soppressa la dicitura "sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari".
- nel livello AS non è più disciplinata la posizione della baby sitter con mansioni saltuarie e occasionali;
- il profilo della baby sitter che assiste i bambini (comprese, nel caso, anche le attività connesse al vitto e alla pulizia dell'abitazione) appartiene al livello BS;
- nel livello DS è stata inserita una nuova figura professionale, l'**educatore formato** (soggetto che si occuperà dell'inserimento o del reinserimento dei rapporti sociali di soggetti affetti da disabilità psichica o altri disturbi nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi).

4. PERIODO DI PROVA (ART. 12)

Sul punto, I Parti hanno precisato che i lavoratori inquadrati nei livelli D e DS e tutti lavoratori che operano in regime di convivenza (senza distinzione di livello) sono soggetti a un periodo di prova retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo.

Per gli altri rapporti di lavoro, rimane confermato il periodo di prova di 8 giorni di lavoro effettivo.

5. ORARIO DI LAVORO (ART. 14)

Le Parti hanno precisato la possibilità dei datori di lavoro di assumere con prestazioni limitate uno o più lavoratori al fine di coprire le ore e i giorni di riposo (giornalieri e settimanali) dei lavoratori full time titolari addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS e DS

6. LAVORO STRAORDINARIO (ART. 15)

Con l'accordo in oggetto è stato precisato che il lavoro straordinario dovrà essere compensato con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60% se le ore sono collocate nelle giornate festive previste dal CCNL.

7. FERIE (ART. 17), PERMESSI (ART. 19) E PERMESSI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 20)

Circa le **ferie**, è stato esplicitato che la patologia contratta durante queste ultime dal lavoratore con annesso ricovero ospedaliero interrompe il godimento delle ferie stesse per tutta la durata della malattia.

Inoltre, è stata concessa la possibilità ai lavoratori di godere dei **permessi** retribuiti anche per tutte le attività inerenti al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare.

Da ultimo, le Parti hanno previsto che i lavoratori full time a tempo indeterminato con anzianità superiore a 6 mesi possono usufruire di 64 ore all'anno di **permessi retribuiti per corsi di formazione** sotto l'egida della EBINCOLF.

8. CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (ART. 21)

Le Parti hanno stabilito che le donne vittime di violenza di genere hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di **3 mesi** (fruizione oraria o giornaliera).

9. TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 28)

Con il nuovo accordo le Parti hanno pattuito che il datore di lavoro deve avvisare l'assistente familiare dell'esistenza di eventuali strumenti informatici e robotici e di impianti audiovisivi all'interno dell'abitazione.

10. RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA (ART. 34) E MINIMI RETRIBUTIVI (ART. 35)

Sul punto, le Parti hanno stabilito quanto segue:

- fino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l'assistente familiare (baby sitter), inquadrata nel profilo BS, lett. b), avrà diritto a percepire, in aggiunta al minimo retributivo di cui all'art. 35 anche l'indennità mensile di cui alla Tabella H) del CCNL pari a 81,10 euro, per i lavoratori della Tabella B (lavoratori conviventi ad orario ridotto). Tale importo è stato inserito nello schema tabellare decorrente dal 1° ottobre 2020 e dal 1° gennaio 2021;
- al lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente è dovuta l'indennità mensile di cui alla Tabella I) del CCNL; il valore orario è stato definito in 0,58 euro (in precedenza 0,43 euro);
- al lavoratore inquadrato nei livelli B, BS, CS e DS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l'indennità mensile di cui alla Tabella L) del CCNL. A tal fine, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità. L'indennità sarà corrisposta dal 1° ottobre 2021 e alla scadenza della certificazione non sarà più dovuta. Sul punto, con l'integrazione del 28 settembre scorso, sono stati eliminati i valori orari nello schema tabellare decorrente dal 1° ottobre 2020 e dal 1° gennaio 2021 e saranno divulgati entro il 1° ottobre 2021.

Inoltre, le Parti hanno concordato l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di 12,00 euro con decorrenza dall'1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della Tabella A) ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L'aggiornamento retributivo di cui all'art. 38 del CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.

11. SCATTI DI ANZIANITÀ (ART. 37, NOTA A VERBALE)

Le Parti hanno pattuito che il primo scatto di anzianità si maturerà dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 40)

Con l'accordo in commento, le Parti hanno stabilito che i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76 del 2016 e i familiari conviventi sono **responsabili in solido** per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro nei limiti temporali risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

13. COMMISSIONI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE (ART. 47) E CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (ART. 53)

Le Parti hanno stabilito che nelle vertenze individuali di lavoro o nei tentativi di conciliazione nelle varie sedi, il lavoratore deve essere **assistito** da un rappresentante di una delle OO.SS. firmatarie del rinnovo in commento.

Da ultimo, l'art. 53 prevede che i contributi di assistenza contrattuale sono obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono tenuti al versamento sia i datori sia i prestatori di lavoro, nella misura oraria, di **0,06 euro**, dei quali **0,02 euro** a carico del lavoratore.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)